Informiamo gli Associati Pensionati che è nostro intendimento effettuare il ricorso amministrativo avverso il prelievo "Contributo di Solidarietà".

Per iniziare la procedura è necessario effettuare ricorso all'INPS.

Compilare la domanda e allegare i documenti riportati in calce.

Tale procedura può essere fatta tramite raccomandata o entrando nel sito INPS (Voce RICORSI formato PDF).

Se dopo 90 giorni non si riceve risposta, contattare il Settore per eventuali azioni legali.

ANPAC

Settore Pensionati

Koma,
Al Comitato di Vigilanza del Fondo di Previdenza Personale di volo presso Direzione Generale INPS Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma
tramite la Sede Zonale INPS di
Oggetto: Ricorso avverso il prelievo del contributo di solidarietà ex art. 24, comma 21, d.l. m. 201/2011 per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2017 quantificato nell'importo di euro mensili.
* * * *
La Sede INPS di, con lettera del

Avverso questo provvedimento si propone ricorso amministrativo per violazione del comma 21 dell'art. 24 del d.l. n. 201/2011.

Il secondo periodo di questo comma dispone che:

"L'ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui all'Allegato n.1 del presente decreto-legge ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria.

Dal passo sottolineato risulta evidente che il legislatore non ha inteso assoggettare a contributo di solidarietà l'intero ammontare della pensione, ma solo quella parte di essa, prodotta dalla contribuzione antecedente l'armonizzazione, che fornisce un importo superiore a quello della equivalente contribuzione in regime AGO.

Per dare applicazione alla disposizione si deve quindi:

- preventivamente determinare quale sarebbe stato il corrispondente trattamento di pensione spettante in caso di iscrizione al Fondo Lavoratori Dipendenti;
- detrarre l'importo così ottenuto dalla pensione del Fondo Volo risultante dalle anzianità contributive anteriori all'entrata in vigore del d.lgs .n. 164 del 1997 (1° luglio 1997);

- assoggettare a contributo di solidarietà la sola eccedenza.

Il provvedimento impugnato ha invece calcolato il contributo sull'intera pensione del Fondo Volo.

* * * *

La disposizione in oggetto risulta altresì costituzionalmente illegittima nella parte in cui include nella base imponibile anche la quota di pensione capitalizzata all'atto del pensionamento, per violazione dell'art. 53 Cost., che collega inscindibilmente il prelievo impositivo alla capacità contributiva, che si determina in relazione al reddito maturato nel corso dell'anno solare interessato al prelievo.

Nel caso di specie, la quota di pensione ammessa a capitalizzazione, è stata percepita nel (mese-anno)....., come risulta dalla lettera in pari data che si allega. Essa quindi non può concorrere a determinare la base imponibile di un prelievo che, come ha riconosciuto la Corte Costituzionale (cfr. C. Cost. sent. n. 2 del 1995), riveste natura di imposta.

Si riserva pertanto di sollevare questione di costituzionalità nelle sedi competenti.

Per queste considerazioni si chiede la rideterminazione della base imponibile e la restituzione delle somme prelevate e prelevande dalla pensione oltre il dovuto.

In caso di mancato accoglimento del presente ricorso, l'interessato si riserva di provvedere a tutelare il proprio diritto all'autorità giudiziaria.

YY	\mathbf{r}	$r \sim$	Δ	n'	L.Y.	TΕ
11	ж	14 '	I IK	ĸ	-	}≺

All.:

- 1. lettera INPS di giugno 2012 con la comunicazione della trattenuta;
- 2. certificato di pensione (mod. O bis M per l'anno 2012);
- 3. lettera INPS (per capitalizzazione).